

Nota in materia di accise sul gas naturale

29 aprile 2026

Il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43, ha modificato l'art. 26 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo alle accise sul gas naturale.

Successivamente, il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2025; le circolari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 31 dicembre 2025 e del 16 marzo 2026 hanno fornito alcune precisazioni necessarie per la corretta applicazione dell'innovata disciplina.

Secondo la nuova normativa, in vigore dallo scorso 1° gennaio, il gas naturale destinato alla combustione viene assoggettato ad aliquote d'accisa "per usi domestici" e "per usi non domestici", così sostituendo la distinzione, applicabile sino al 31 dicembre 2025, tra le ipotesi di combustione "per usi civili" e "per usi industriali".

Le accise vengono rimosse dal fornitore di gas e da esse versate allo Stato.

L'accisa sul gas naturale per usi domestici ammonta a:

- con consumi fino a 120 m³ annui: € 0,044 per m³;
- consumi superiori a 120 m³ annui e fino a 480 m³: € 0,175 per m³;
- consumi superiori a 480 m³ annui e fino a 1560 m³: € 0,170 per m³;
- consumi superiori a 1560 m³ annui: € 0,186 per m³.

L'accisa per usi non domestici è notevolmente inferiore, ammonta a € 0,012498 al m³.

Ai sensi dell'attuale art. 26 c. 4-5 D.Lgs. 504/1995:

“È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:

- a) alla combustione nei locali:*
 - 1) degli uffici pubblici;*
 - 2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali;*
 - 3) degli istituti di credito;*
 - 4) degli istituti di istruzione;*
- b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;*
- c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma”.*

Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di

energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche”.

Pertanto, le utenze relative al riscaldamento di chiese, oratori, cinema e teatri, bar parrocchiali e altre strutture dove non siano presenti unità immobiliari aventi funzione abitativa od ove si svolga attività scolastica, può essere applicata l'aliquota (più vantaggiosa) per uso non domestico.

Tale aliquota potrà essere applicata dal fornitore solo previa presentazione di un'apposita dichiarazione solitamente predisposta dal fornitore stesso.

La disciplina norma anche i casi di “uso promiscuo”, cioè il caso in cui il gas naturale viene consumato, a valle di un medesimo punto di riconsegna, in usi di combustione che prevedono la contestuale applicazione delle aliquote “per usi non domestici” e per “usi domestici” nonché il riconoscimento di agevolazioni o esclusioni dall'applicazione dell'accisa. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un unico contatore è utilizzato sia per la chiesa che per la casa canonica o la scuola parrocchiale e che sia impossibile o troppo oneroso dividere le utenze.

In tali circostanze, la discriminazione dei quantitativi di gas naturale da ricondurre ai diversi livelli di tassazione, ad un trattamento agevolato o ad un'esclusione dalla tassazione deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi.

Conseguentemente, al fine dell'applicazione del pertinente trattamento tributario al gas naturale utilizzato nei diversi impieghi, il cliente finale, nel nostro caso l'ente ecclesiastico, è tenuto a presentare una specifica richiesta al proprio fornitore nella quale devono essere precisate le quote percentuali, rispetto al totale rifornito, del gas naturale consumato nei distinti impieghi e deve, inoltre, essere indicata una stima del quantitativo annuale di gas naturale che il consumatore prevede di utilizzare.

Tale richiesta deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il cliente finale attesta, in relazione alla fornitura di gas naturale, l'attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei differenti trattamenti tributari richiesti, nonché una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente, recante la determinazione delle percentuali suddette e le motivazioni per cui non è possibile installare strumenti di misura atti a distinguere i consumi per le diverse destinazioni d'uso.

Si allega la Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2025.

Per richiedere l'applicazione dell'accisa per usi non domestici è quindi necessario contattare il proprio fornitore che normalmente richiede l'utilizzo di una dichiarazione da esso stesso predisposta.

La modifica normativa illustrata non pare abbia ripercussioni sul perimetro di applicabilità dell'aliquota IVA del 10% riservata alla fornitura di gas naturale usata per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui.

Su cosa debba intendersi per uso “civile” e per uso “industriale”, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata (Interpello n. 368/E del 2022) rinviando alla definizione fornita dall'art. 26 del Testo unico delle accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) nella vecchia formulazione.

Inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 24 del 2023, commentando l'art. 26 del TUA, ha precisato che il gas naturale si intende impiegato per usi industriali quando è consumato nello svolgimento di un'attività industriale “*intesa come attività economica professionalmente esercitata e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, con scopo di lucro*”.

Pertanto, considerate le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane, si ritiene l'aliquota agevolata del 10% possa applicarsi alle abitazioni (individuali o collettive) dei sacerdoti, a quelle relative all'edificio di culto ed alle strutture collegate (oratorio, sale riunione e, in generale gli ambienti in cui svolge le proprie attività) per i primi 480 metri cubi annui consumati.

Il gas naturale destinato alle attività commerciali (come scuola o cinema parrocchiale) è soggetta ad aliquota ordinaria del 22%, che si applica anche ai consumi eccedenti i 480 metri cubi annui per uso civile.

Gli uffici della Segreteria Generale continuano a monitorare l'evoluzione normativa in materia. Ogni eventuale quesito può essere inviato all'indirizzo tavoloenergia@chiesacattolica.it.